

Repertorio n.

CONTRATTO DI APPALTO

OGGETTO: Lavori di Consolidamento delle banchine dedicate all'Ammiraglio Millo (lotto I) e manutenzione straordinaria e consolidamento delle banchine del Monumento al Marinaio e del Canale Pigonati (lotto II) nel Porto interno di Brindisi.

C.U.P. Lotto I H87D10000010001-C.U.P. Lotto II H87D10000020001

Appaltatore: ----- di -----.

Importo complessivo dei lavori: Euro ----- (Euro -----/--) di cui € ----- (Euro -----/---) per lavori ed € ----- (Euro -----/--) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto non imponibile IVA.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaundici**, il giorno ----- (---) del mese di -----, in Brindisi, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 7, presso i locali in cui ha sede l'Autorità Portuale di Brindisi, innanzi a me Ufficiale Rogante, Dott. Nicola DEL NOBILE, designato alla ricezione dei contratti dell'Autorità Portuale con Decreto Presidenziale n° 95/2008 del 03.04.2008 e senza l'assistenza di testimoni, perché non richiesti, si sono costituiti:

- **Dott. Giuseppe GIURGOLA**, nato a Lecce l'11 dicembre 1932, codice fiscale GRGGPP32T11E506X, per la carica domiciliato ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio

ma nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante

della:

- **Autorità Portuale di Brindisi**, persona giuridica di diritto pubblico, con sede in Brindisi, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 7, codice fiscale e partita IVA 01683450744, la quale potrà essere indicata, nel seguito del presente atto più semplicemente come "Amministrazione";

- **Sig.** -----, nato a ----- (--) il ---
-----, codice fiscale -----
-----, per la carica domiciliato ove appresso, il quale interviene nel presente atto non in nome proprio, ma nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della:

- ----- con sede legale in ----- - -
----- - alla Via -----, n. -----, C.F. e P.IVA --
-----.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Ufficiale Rogante sono certo,

PREMESSO

- che -----;
- che -----;
- che -----;
- che -----;

CONSIDERATO

che fra le parti contraenti si è stabilito di addivenire oggi

alla stipula del presente contratto in forma pubblica amministrativa.

Per quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante del presente contratto, le parti, come sopra rappresentate

STIPULANO QUANTO SEGUE

PARTE I

Art. 1 - Consenso ed oggetto

L'Autorità portuale di Brindisi, in persona di cui sopra, affida alla -----, che come innanzi rappresentata dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di "**Consolidamento delle banchine dedicate all'Ammiraglio Millo (lotto I) e manutenzione straordinaria e consolidamento delle banchine del Monumento al Marinaio e del Canale Pigonati (lotto II) nel Porto interno di Brindisi**". L'Appaltatore si obbliga legalmente e formalmente ad espletare tutte le attività previste, a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni contenute nella lettera di invito, nel presente contratto, nonché negli elaborati progettuali a base di gara e nell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara.

Art. 2 - Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 110 del D.P.R. 554/1999, le parti dichiarano che costituiscono parte integrante del presente contratto e vengono pertanto richiamati i

seguenti documenti, come se fossero di seguito letteralmente

trascritti:

1. il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici di

cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145;

2. il bando di gara ed il disciplinare;

3. il capitolato speciale d'appalto (Allegato 1);

4. l'elenco prezzi unitari;

5. gli elaborati grafici progettuali e le relazioni posti a

base di gara di cui all'elenco elaborati allegato (Allegato

2);

6. l'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara

dall'Appaltatore (Allegato 3);

7. il cronoprogramma;

8. le polizze di garanzia e la cauzione definitiva;

Gli elaborati grafici e le relazioni che non sono materialmen-

te allegati al presente contratto si intendono parte integran-

te dello stesso e saranno controfirmati dalle parti e conser-

vati a cura della stazione appaltante.

Art. 3 - Conoscenza delle condizioni dell'appalto

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore

conferma ed accetta integralmente e senza riserve quanto già

confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in

ordine alle condizioni dell'appalto previste dalla lettera di

invito e dall'offerta presentata. Durante l'esecuzione dei la-

vori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare og-

getto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendono direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto dalla citata lettera di invito, dagli elaborati progettuali a base di gara e dall'offerta presentata.

Art. 4 - Osservanza delle norme ed interpretazione

Nell'esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e in generale di tutte le norme vigenti nelle materie inerenti l'oggetto dell'appalto, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del contratto medesimo.

L'Appaltatore si impegna a rispettare la normativa relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.. Per quanto non disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., al D.P.R. 554/1999 e ss.mm.ii. ed al D.M. 145/2000 e ss.mm.ii., nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari inerenti l'oggetto dell'appalto ed il codice civile. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procederà applicando gli

articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

Art. 5 - Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 45, comma 7, del D.P.R. 554/99, DPR 21 dicembre 1999 n. 554 (d'ora in poi Reg.n. 554/99). L'importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 132 del D. Lgs. 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale. Le voci dell'elenco prezzi saranno le uniche alle quali l'Appaltatore dovrà fare rimando nelle proprie valutazioni tecniche ed economiche. In caso di varianti in corso d'opera, per le eventuali nuove voci di elenco prezzi, si procederà secondo quanto stabilito all'art. 136 del D.P.R. 554/99.

Art. 6 - Responsabilità dell'Appaltatore

Fermo restando quanto stabilito nella lettera di invito, con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle obbligazioni previste nel contratto, della perfetta esecuzione e riuscita delle opere, nonché della condotta dei lavori e della direzione del cantiere. La sorveglianza esercitata dall'Amministrazione, dai suoi rappresentanti e dal Direttore dei lavori, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dall'Amministrazione stessa e/o dal Direttore dei lavori, non

sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso l'Amministrazione e verso i terzi.

Art. 7 - Garanzie e Assicurazioni

Per l'esecuzione dei lavori in oggetto l'Appaltatore ha provveduto, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, alla costituzione della cauzione definitiva per una somma garantita di euro ----- (euro -----/00), pari al ----- % dell'importo contrattuale, mediante polizza ----- n. ----- stipulata in data ----- con la ----- e valida dal ----- al ----- . Tale polizza risulta stipulata alle condizioni ed in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12.3.2004, n. 123.

Ai sensi dell'art. 129, comma 1 del Codice dei contratti l'Appaltatore assume altresì la responsabilità dei danni a persone o cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per i danni che essa dovesse arrecare a terzi (R.C.T.) in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità a riguardo, sia alle strutture

della Stazione appaltante (C.A.R.). L'Appaltatore, a tale scopo, si obbliga, ai sensi dell'art. 129, comma 1 del D.Lgs. 163/06 e dell'art. 103 del D.P.R. 554/99, a consegnare all'Amministrazione, prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori, originale o copia conforme delle polizze stipulate con un'impresa di assicurazioni autorizzata alla copertura degli anzidetti rischi.

PARTE II

Art. 8 - Importo dell'appalto

L'importo netto complessivo del contratto, determinato a seguito del ribasso del -----% offerto dall'Appaltatore sull'importo a base d'asta, ammonta a € ----- (euro -----/-----) di cui € ----- (euro -----/-----) per lavori ed € ----- (euro -----/-----) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, primo comma del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, e dell'art. 3 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90 convertito dalla Legge 26 giugno 1990, n. 165. Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs. 163/06, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 9 - Liquidazione e Pagamento dei corrispettivi

La contabilizzare dei lavori e degli oneri avverrà separatamente per i due lotti, con atti e documenti contabili indipen-

denti.

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che i lavori eseguiti nel singolo lotto, contabilizzati ai sensi degli articoli 22 del presente capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al successivo comma 3, un importo non inferiore a € 300.000,00; entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti, la D.L. dovrà redigere la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emetterà, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.M. 145/2000, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (0,50%) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Lo stato finale dei lavori sarà emesso entro trenta giorni dalla data di ultimazione degli stessi. Il pagamento sarà effettuato nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione di regolare fattura, previa adozione degli atti e/o provvedimenti di liquidazione previsti, inclusa l'acquisizione d'ufficio del DURC. Ai sensi e per gli

effetti dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.

l'Appaltatore ha dichiarato che i corrispettivi relativi ai lavori di cui all'art. 1 del presente contratto dovranno essere pagati sui conti correnti dedicati intestati alla -----

----- alle coordinate di seguito indicate: -----

-----, codice IBAN:-----

-----; e che il soggetto delegato ad operare su

tali conti è il sig. ----- nato a ----- il ---

----- ed ivi residente alla Via -----, n. --- C.F. --

----- . Le somme di cui al presente contratto

saranno versate a mezzo bonifico bancario alle coordinate sopra

riportate. L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n.

136. L'Amministrazione è esentata da qualsiasi responsabilità

in ordine ai pagamenti che saranno disposti in attuazione delle

disposizioni suddette. Per eventuali cessioni di credito si

fa rinvio all'art. 117 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

PARTE III

Art. 10 - Oneri dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di cui al Capitolo

Generale d'appalto - D.M. 145/00 e ss.mm.ii., al D.P.R.

n. 554/99 e ss.mm.ii. nonché a quanto previsto da tutti i piani

per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori vigenti in

materia.

Art. 11 - Controlli dell'Amministrazione

L'Amministrazione rende noto e l'Appaltatore ne prende atto, di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette alla direzione ed alla supervisione dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento, e in particolare nel Regolamento Generale D.P.R. 554/1999 - e nel D.Lgs. 81/2008, e secondo le regole di buona fede e correttezza:

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Pasquale Fischetto - Dirigente Area Tecnica Autorità Portuale di Brindisi;

Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: -----.

Art. 12 - Direzione del cantiere

Ai sensi dell'art. 4 del Cap. Gen. n. 145/00, l'Appaltatore nomina quale direttore del cantiere il Geom. -----
-----.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

PARTE IV

Art. 13 - Consegna e termine di ultimazione dei lavori.

L'esecuzione dei lavori nel loro complesso (Lotto 1 e 2) ha inizio dopo la consegna, risultante dal verbale redatto per ciascun lotto, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore (art. 129 del D.P.R. 554/1999).

Per esigenze di operatività delle banchine e delle aree adiacenti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere alla consegna non contemporanea dei due lotti. In deroga di quanto previsto dall'art. 21 del Capitolato Generale n. 145/00, la consegna separata non si configura come "consegna parziale", per cui per ciascun lotto, il tempo per dare ultimati i lavori è quello stabilito dal successivo art. 8, al netto del ribasso formulato dalla Ditta Aggiudicatrice in sede di gara.

Nel caso in cui per uno o entrambi i lotti si dovesse concretizzare la necessità di procedere con le consegne frazionate, ai sensi del richiamato art. 21 del Capitolato Generale n. 145/00 la data legale della consegna, per quel lotto, a tutti gli effetti di Legge e di Regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

La facoltà della Stazione Appaltante di procedere in via di urgenza si applica anche alle singole parti consegnate, affinché l'urgenza sia circoscritta all'esecuzione di alcune di es-

se.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato separatamente per i due lotti:

a) In complessivi giorni ----- (in lettere -----) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del relativo verbale di consegna dei lavori del "lotto 1 - Consolidamento banchina dedicata all'Ammiraglio Millo";

b) In complessivi giorni ----- (in lettere -----) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del relativo verbale di consegna dei lavori del "lotto 2 - Manutenzione straordinaria e consolidamento banchine del Monumento al Marinaio e del Canale Pigonati".

Si allega al presente contratto il cronoprogramma dei lavori redatto a cura dell'Impresa. Per la inderogabilità dei termini di esecuzione, per le penalità conseguenti a ritardi, nonché per i premi di accelerazione e per le sospensioni e le proroghe nella esecuzione dei lavori, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 133 commi 1 e 2 del D.P.R. 554/1999, all'art. 26 del Cap. Gen. D.M. 145/2000, all'art. 132 comma 1 lett. a), b) e c) del d.lgs. 163/2006.

Art. 14 - Penali in caso di ritardo

In caso di mancato rispetto dei termini indicati per l'esecuzione delle opere, anche con riferimento ai lotti consegnati separatamente, verrà applicata la penale di cui all'art. 22, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, con i limiti

previsti dall'art. 117 del D.P.R. n. 554/99 e, quindi, nella misura dello 0,30 per mille, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, dell'importo contrattuale del relativo lotto di lavori. Detta penale trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa degli stessi conseguente ad un verbale di sospensione. Complessivamente l'importo di dette penali irrogate nei modi e nei termini fin qui stabiliti, non può comunque superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà applicazione l'art. 136 del DLgs. 163/06, in materia di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 23 del Cap. Gen. n. 145/00, è altresì riconosciuto un premio di accelerazione da calcolarsi per ogni giorno di anticipo sul termine finale, nella misura del 0,30 per mille dell'importo contrattuale del relativo lotto di lavori; detto premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione, in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa richiesta dell'appaltatore. L'applicazione di penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all'appaltatore.

Art. 15 - Varianti

Per eventuali variazioni nell'esecuzione delle opere si fa riferimento a quanto disposto dal Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 145/2000 e ss.mm.ii. nonché agli artt. 27 e 28 dello Schema di contratto a base di gara.

Art. 16 - Consegna anticipata

Nel caso in cui l'Amministrazione avesse necessità di utilizzare, anche parzialmente, quanto realizzato in attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more dell'emissione del certificato di collaudo, si seguirà la disposizione di cui all'art. 200 del D.P.R. 554/99. In tale ipotesi il RUP redigerà idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale di cui sopra, manlevando così da responsabilità l'appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore superiore a quindici giorni naturali consecutivi nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi pre-

visti dagli artt. 135, 136 e 137 del D.lgs. 163/06 nonché in caso di violazioni dei piani di sicurezza di cui all'art. 131, comma 3, del D.lgs. 163/06 per come stabilito dal DPR n. 222/03. Nei casi di cui all'art. 135 del D.lgs. 163/06 (risoluzione per reati accertati), l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nei casi di cui all'art. 136, comma 1, del D.lgs. 163/06 (risoluzione per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali), il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 di detto articolo. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 136 del D.Lgs. 163/06. Nei casi di cui all'art. 137 del D.Lgs. 163/06 (risoluzione per inadempimento di contratti di cottimo) la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante. Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista

dall'articolo 140, comma 1, del D.Lgs. 163/06.

L'Amministrazione si riserva la facoltà in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore di applicare l'art. 140 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 18 - Recesso dal contratto

Ai sensi dell'art. 134, comma 1, del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è dato dalla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Art. 19 - Subappalto

Si dà atto che in sede di gara l'Appaltatore ha indicato come subappaltabili i lavori della categoria ----- nei limiti del -----% previsti dalla normativa in vigore.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che l'effettiva esecuzione delle opere in subappalto è subordinata ad espressa autorizzazione dell'Amministrazione a seguito di specifica istanza corredata dalla documentazione prevista dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, presentata nel puntuale rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dalla citata disposizione. Si applicano, comunque, le disposizioni di cui al punto n. 13 sub i) della lettera di invito e di cui alla Legge 13.08.2010, n.

136 e s.m.i. L'Autorità portuale provvederà al pagamento diretto delle somme dovute al Subappaltatore così come stabilito dal bando di gara.

Art. 20 - Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. salvo quanto previsto dall'art. 116 dello stesso Decreto.

Art. 21 - Controversie

Ai sensi dell'art. 240, comma 14, del Dlgs. 163/06, qualora in corso d'opera le riserve iscritte sui documenti contabili superino il limite del 10% dell'importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento ha facoltà di promuovere la costituzione di un'apposita Commissione, di cui può, volendo, fare parte, affinché questa, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, formuli, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima riserva, una proposta motivata di accordo bonario oppure, acquisite le suddette relazioni, formulare lui stesso proposta motivata di accordo bonario. Ai sensi dell'art. 240, comma 19, del D.Lgs. 163/06 il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo bonario stesso. Decorso tale termine, l'Appaltatore può richiedere gli interessi legali. Ai sensi dell'art 32, comma 3, del Cap. Gen. D.M. 145/00, il pagamento delle somme riconosciute negli altri

casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono state definite le controversie. Decorso tale termine, l'Appaltatore può richiedere gli interessi legali.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/2006, saranno deferite al giudice ordinario.

Art. 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis) della L. 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni in cui incorre nel caso di mancata applicazione della normativa vigente in materia.

Art. 23 - Spese

L'Appaltatore, in persona di cui sopra, dà atto che il presente contratto non è imponibile ai fini I.V.A., ai sensi dell'art. 9, primo comma del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, e dell'art. 3 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90 convertito dalla Legge 26 giugno 1990, n. 165. So-

no a carico dell'Appaltatore le spese di registrazione del presente atto in misura fissa pari a € 168,00, ai termini del D.P.R. 26/04/1986, N° 131, nonché i bolli necessari alla registrazione stessa.

Del presente atto è stata data lettura ai componenti i quali lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in un unico originale.

Brindisi, -----

L'Autorità Portuale di Brindisi

L'Appaltatore

L'Ufficiale rogante